



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente -  
Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -  
Dott. PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere -  
Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -  
Dott. GIOVANNI FANTICINI - Consigliere Rel. -

**Procura speciale -  
Autenticazione della  
sottoscrizione ex art.  
83, comma 3, c.p.c.**

Ad. 4/5/2023 CC

R.G.N. 23784/2021

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 23784/2021 R.G.

proposto da

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., oggi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Cucchiara, elettivamente domiciliata in Roma, Corso d'Italia 102, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Pasquale Mosca

-ricorrente -

contro

FRANCESCO BONO

- intimato -

avverso la sentenza n. 824/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata il 02/07/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4/5/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;



### **RILEVATO CHE:**

– innanzi al Tribunale di Agrigento Francesco Bono proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento notificatagli Riscossione Sicilia S.p.A., agente della riscossione, in data 19/11/2018; deduceva l'invalidità dell'atto in quanto privo di motivazione, dell'esplicitazione del criterio di calcolo degli interessi e dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e perché notificato con p.e.c. in formato .pdf mancante di firma digitale; svolgeva altresì contestazioni sul merito della pretesa creditoria;

– l'agente della riscossione, costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità delle censure attinenti ai profili formali e riconducibili all'art. 617 cod. proc. civ., essendo decorso, alla data dell'atto introduttivo (del 23/5/2019), il termine decadenziale prescritto dalla citata disposizione;

– con la sentenza n. 824 del 2/7/2021 il Tribunale di Agrigento dichiarava «priva di giuridica efficacia la cartella di pagamento impugnata» e condannava l'agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite;

– avverso tale decisione, limitatamente alle contestazioni qualificate come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., Riscossione Sicilia S.p.A. proponeva, in data 29/9/2021, ricorso per cassazione, basato su quattro motivi;

– non svolgeva difese l'intimato Francesco Bono;

– in data 29/3/2023, si è costituita, depositando memoria e documenti, Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, a Riscossione Sicilia S.p.A. (sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta dal 30/9/2021) in forza dell'art. 76, comma 4, d.l. n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021;

– il 20/4/2023, la Agenzia delle Entrate - Riscossione ha depositato memoria ex art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;



- il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- deve di ufficio rilevarsi che la procura conferita da Riscossione Sicilia all'avv. Salvatore Cucchiara risulta rilasciata in Palermo in data 28/7/2021, mentre il ricorso introduttivo, secondo le indicazioni in esso contenute, risulta redatto in Agrigento in data 29/9/2021;

- in una fattispecie simile si è pronunciata Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9271 del 04/04/2023, Rv. 667248-01, così massimata: «La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l'autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso - recante la data del 14 agosto 2020 e "Marsala-Roma" quale luogo di redazione - proposto in forza di una procura, redatta su foglio separato e congiunto all'atto, sottoscritta e autenticata dal difensore in data 6 luglio 2020 in Catania)»;

- in senso analogo si erano pronunciate, in precedenza, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11240 del 06/04/2022, Rv. 664508-01 («La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell'atto introduttivo è invalida, perché l'art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l'attività difensiva, sicché l'autenticazione del procuratore deve essere contestuale all'atto a cui la procura si riferisce. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso redatto a Palermo in data 19 mag-



gio 2019, proposto in forza di una procura - comunque priva del requisito di specialità - sottoscritta ed autenticata dal difensore in Catania il 12 aprile 2019).»), Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11244 del 07/04/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12707 del 21/04/2022, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32569 del 04/11/2022;

– a sostegno di tale orientamento si è affermato che la procura speciale, se recante una sottoscrizione con autografia certificata dal difensore, deve essere intimamente e necessariamente collegata ad uno degli atti elencati nell'art. 83, comma 3, cod. proc. civ.;

– infatti, il pubblico ufficiale che provvede ad autenticare la sottoscrizione della procura – la quale, con la certificazione, assume il valore giuridico di atto pubblico fidefacente (con le note conseguenze civili e penali) – esercita un potere certificativo che l'ordinamento riconosce, in via generale, al notaio (la cui funzione di certificazione, consistente nell'attribuzione della pubblica fede, è oggetto dell'art. 1 della legge notarile e dell'art. 2703, comma 1, cod. civ.) e, in via speciale (cioè, per specifici atti) e limitata (cioè, sull'imprescindibile presupposto della ricorrenza delle speciali condizioni dettate dal legislatore), ad altri soggetti aventi la qualità di «altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato» (art. 2703, comma 1, cod. civ.);

– mentre l'art. 83, comma 2, cod. proc. civ., individua una procura (generale o speciale) a sé stante, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e rinvia, quantomeno implicitamente, all'atto notarile, il terzo comma della citata disposizione detta una norma speciale, che vale ad insignire l'avvocato difensore di un potere certificativo speciale, cioè che, di regola, non gli appartiene in virtù delle norme della sua legge professionale se non a limitati fini e a peculiari e stringenti condizioni;

– in altre parole, la fonte dell'autorizzazione data al legale per certificare l'autografia del sottoscrittore della procura si rinviene nell'art. 83 cod. proc. civ.; la potestà riconosciuta non è ampia come quella che



l'ordinamento riconosce al notaro, ma è attribuita alle condizioni e nei limiti dettati dalla citata disposizione, con la conseguenza che la procura non può essere un atto a sé stante, ma – ai fini dell'autentica – dev'essere necessariamente «apposta in calce o a margine» di uno degli atti elencati (citazione, ricorso, controricorso, comparsa di risposta o d'intervento, precetto, domanda d'intervento nell'esecuzione, memoria di nomina del nuovo difensore);

– nelle fattispecie esaminate dai precedenti sopra menzionati (similari a quelli del presente giudizio), invece, risultava *per tabulas* che la sottoscrizione della procura speciale era stata certificata dal difensore in un momento (di gran lunga anteriore, benché successivo alla decisione impugnata) e in un luogo diversi rispetto a quelli in cui era stato redatto l'atto a cui il mandato afferiva, sicché poteva qualificarsi manifesto l'esercizio di un potere certificativo del legale oltre i limiti segnati dalla legge (art. 83 cod. proc. civ.) di autorizzazione e di attribuzione all'avvocato della qualifica di pubblico ufficiale;

– né, *de iure condito*, dovrebbe potersi sostenere che la sottoscrizione della procura possa essere autenticata a distanza (spaziale, oltre che temporale), dato che l'art. 2703, comma 2, primo periodo, cod. civ. prescrive che «L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza»;

– del resto, quando il legislatore ha inteso derogare, durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, all'art. 83 cod. proc. civ. (e alle regole della contestualità tra l'autentica della firma della procura e l'atto a cui essa afferisce), è stata coniata una norma *ad hoc*, in base alla quale «Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico



trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia» (art. 83, comma 20-ter, d.l. 17/3/2020, n. 18, inserito dalla legge di conversione 24/4/2020, n. 127);

– si rileva, *in primis*, che la succitata norma sarebbe stata in parte superflua (laddove si precisa che «La procura si considera apposta in calce ...») se all'avvocato fosse già riconosciuto, dalla norma codicistica, il potere di raccogliere la sottoscrizione del mandato separatamente dall'atto al quale si riferisce e, quindi, in qualunque altro luogo e tempo, diversi da quelli della formazione del medesimo; *in secundis*, proprio l'abrogazione della disposizione emergenziale (ad opera dell'art. 66-bis, comma 12, d.l. 31/5/2021, n. 77, convertito dalla legge 29/7/2021, n. 108) comporta il ripristino delle più stringenti regole dell'art. 83 cod. proc. civ.;

– in senso opposto al descritto indirizzo giurisprudenziale si è pronunciata Cass., Sez. 3, Sentenza n. 36827 del 15/12/2022, Rv. 666696-01, così massimata: «In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dalla sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall'altro, dalla sua susseguente notifica insieme a quest'ultimo.»;



– a sostegno della menzionata decisione, il Collegio ha affermato che «la «contestualità», spaziale e/o cronologica, del conferimento della procura e dell'autenticazione della relativa sottoscrizione rispetto alla redazione dell'atto cui la prima si riferisce non può ritenersi, infatti, requisito prescritto dalla norma di cui all'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ. ... la cui *ratio* risiede nella certezza e nella conoscibilità del potere rappresentativo del difensore che sostituisce in giudizio la parte»;

– nella citata sentenza si prescinde, perciò, da questioni relative al potere di certificazione nell'ordinamento e si conclude per la validità della procura speciale che – purché rilasciata in data successiva alla decisione da impugnare e anteriore alla notificazione del ricorso – dia «certezza che la procura sia conferita per impugnare una certa sentenza e che il mezzo di impugnazione per il quale essa è conferita sia per l'appunto il ricorso per cassazione»;

– il riscontrato contrasto non trova composizione nelle statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022, richiamata nelle successive pronunce (ancorché di segno opposto), perché prescinde dall'oggetto di quelle e cioè dalla mera "collocazione topografica" della procura speciale, investendo, invece, altri aspetti dell'art. 83 cod. proc. civ. e, più in generale, le disposizioni che disciplinano il potere di autenticazione delle sottoscrizioni e il suo concreto esercizio;

– ad avviso del Collegio, la questione – di massima di particolare importanza (in quanto attinente all'interpretazione degli artt. 83 e 365 cod. proc. civ. e 2703 cod. civ., in relazione alla disciplina del giudizio di cassazione, anche alla stregua dell'evoluzione della normativa specifica e della giurisprudenza di legittimità sul punto, la cui esatta portata va attentamente definita) e comunque oggetto del segnalato contrasto – deve essere rimessa al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 374, comma 2, cod. proc. civ.;



**p. q. m.**

la Corte

rimette gli atti al Primo Presidente, affinché valuti l'opportunità di assegnare la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite sulla questione indicata in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 4 maggio 2023.

Il Presidente  
*(Franco De Stefano)*





**Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 24/01/2023) 04/04/2023, n. 9271***CASSAZIONE CIVILE* › *Ricorso**PROCEDIMENTO CIVILE* › *Procura alle liti**PROCEDIMENTO CIVILE* › *Nullità***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano - Consigliere -

Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 22564/2020 R.G. proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA Spa , rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Romeo, elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale romeogabriele.pec.ordineavvocatimarsala.it;

- ricorrente -

**contro**

A.A.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 419 del TRIBUNALE DI TRAPANI, depositata il 17/6/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2023 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

**Svolgimento del processo**

CHE:

- A.A. proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento presso terzi con il quale l'agente della riscossione per le province siciliane, Riscossione Sicilia Spa , in virtù di cartelle di pagamento relative a crediti tributari, aveva promosso l'espropriazione del quinto dei suoi crediti retributivi presso la locale Direzione Provinciale del Tesoro; l'opponente deduceva vizi della notificazione delle cartelle e dello stesso atto di pignoramento;

- l'opposizione veniva accolta dal Tribunale di Trapani, ma, pronunciandosi sul ricorso di Riscossione

Sicilia Spa , questa Corte ([Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 6055 del 09/03/2017](#)) cassava la pronuncia impugnata, con rinvio al giudice di merito;

- con la sentenza n. 419 del 17/06/2020 Tribunale di Trapani, quale giudice del rinvio, accoglieva l'opposizione e condannava l'agente della riscossione alla rifusione delle spese di lite;

- avverso tale decisione Riscossione Sicilia proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; l'intimato Cuttone restava tale.

## Motivi della decisione

CHE:

- l'impugnazione è inammissibile e ciò esime dall'illustrazione e dall'esame delle censure svolte dalla ricorrente, nonché dalla verifica dell'integrità del contraddittorio in questa sede, applicati i principi di cui a [Cass., Sez. U., ord. 22/03/2010, n. 6826](#), Rv. 612077 - 01;

- la procura rilasciata per il ricorso per cassazione - redatta su foglio separato e unito all'atto - risulta sottoscritta e autenticata in data 6/7/2020 in Catania, mentre l'atto introduttivo reca la data del 14/8/2020 e, secondo l'indicazione ivi contenuta, è stato predisposto in Marsala-Roma;

- da tanto si evince, dunque, che il difensore non ha autenticato una procura apposta in calce al ricorso (per la quale, secondo [Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022](#), Rv. 666374-01, è irrilevante la collocazione "topografica"), bensì una procura a sè stante, redatta e sottoscritta in un momento e in un luogo diverso da quello in cui è stato redatto il ricorso;

- in forza dell'[art. 83 c.p.c.](#), comma 3, secondo periodo, l'autografia della sottoscrizione della parte può essere certificata dal difensore solo se la procura è apposta in calce o a margine di uno degli atti menzionati nel primo periodo (tra i quali è annoverato il ricorso), perchè l'avvocato, a differenza di altri pubblici ufficiali (ad esempio, il notaio), non è munito di un potere certificativo generale, bensì limitato dalle speciali disposizioni (tra cui l'[art. 83 c.p.c.](#)) che regolano il suo potere di autentica;

- nel caso in esame la procura è affetta da invalidità, perchè il difensore che ha certificato la sottoscrizione non aveva il potere di autentica in un atto separato - non solo "topograficamente", ma redatto in un luogo distinto e in un tempo diverso - dal ricorso;

- è opinione del Collegio che a tale conclusione non ostino le statuizioni di [Cass., Sez. U, Sentenza n. 36057 del 09/12/2022](#), nè quindi le argomentazioni ad essa riferite di altre pronunce di segno contrario, rese oltretutto in fattispecie non del tutto sovrapponibili alla presente, poichè in questa l'inammissibilità non discende dal contenuto della delega, in cui l'intrinsecacarenza di specialità può essere superata dalla sua collocazione "topografica", bensì dalla dirimente e preliminare circostanza della violazione dei limiti intrinseci dei poteri di autenticazione che l'ordinamento eccezionalmente riconosce all'avvocato;

- per la indefensio del Cuttone non occorre provvedere sulle spese;

- tuttavia, deve farsi luogo alla dichiarazione ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13](#), comma 1-quater, come in dispositivo.

## P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

## Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 24 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2023